



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Servizio per il Diritto allo Studio
Gestione Tasse e Contributi

**GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA
PRESENTAZIONE DELLA
CERTIFICAZIONE ISEE A.A.
2017/2018**

INDICE

GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE A.A. 2017/2018 (D.P.C.M. 05 DICEMBRE 2013, N. 159)	2
DEFINIZIONE ISEE (INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE).....	2
ISEE APPLICABILE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (EX ISEEU)	2
COME OTTENERE L'ATTESTAZIONE ISEE	2
NUCLEO FAMILIARE	3
STUDENTI CONIUGATI.....	5
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA	5
INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE (ISR).....	5
INDICATORE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (ISP).....	7
ISEE CORRENTE.....	8
INDICAZIONI PER GLI STUDENTI INTERNAZIONALI.....	9

GUIDA ALLA RICHIESTA E ALLA PRESENTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE ISEE A.A. 2017/2018 (D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159)

Art. 1

Definizione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

L'ISEE è lo strumento che consente l'effettuazione del calcolo della situazione economica, relativamente al nucleo familiare di colui che ne inoltri richiesta al fine di ottenere prestazioni sociali agevolate o l'accesso ai servizi di pubblica utilità secondo condizioni agevolate.

Ai fini del calcolo di detto indicatore, l'INPS definisce anzitutto il valore **ISE (Indicatore della Situazione Economica)**, dato dalla sommatoria tra l'indicatore della situazione reddituale ed il 20% dell'indicatore della situazione patrimoniale.

Il rapporto tra il valore ISE e la scala di equivalenza, definita dalla composizione del nucleo familiare, fornisce il valore totale dell'indicatore ISEE.

N.B. La normativa di riferimento ed ogni informazione utile per il calcolo dell'ISEE sono reperibili presso il sito web istituzionale dell'INPS.

Art. 2

ISEE applicabile alle prestazioni agevolate per il Diritto allo studio universitario (ex ISEEU)

Con l'entrata in vigore del D.P.C.M. 159/2013, l'ISEE non possiede più una valenza univoca per la totalità delle prestazioni sociali agevolate, bensì è calcolato ad esclusiva cura dell'INPS in maniera diversificata in riferimento alle singole tipologie di prestazione e in base a quanto dichiarato all'interno della **Dichiarazione Sostitutiva Unica** (di seguito denominata **DSU**).

Ai fini del rilascio di un ISEE **il cui valore sia applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario** è obbligatoria la preventiva compilazione della DSU, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, con particolare riferimento al Modulo MB.2 – Quadro C/Quadro D della dichiarazione.

La compilazione di una **DSU mini** non consente il rilascio di un ISEE applicabile alle prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Art. 3

Come ottenere l'attestazione ISEE

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione ISEE per le prestazioni agevolate nell'ambito del Diritto allo studio universitario, lo studente ha facoltà di procedere secondo una delle seguenti modalità:

- a) inoltro di specifica richiesta presso uno dei **CAAF (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale)** convenzionati con l'INPS, situati sull'intero territorio nazionale, il quale provvede, previo appuntamento, a fornire allo studente un'adeguata assistenza alla compilazione della **DSU**.

Successivamente, ed entro i seguenti quattro giorni lavorativi, detta dichiarazione è trasmessa dal CAAF all'INPS il quale a sua volta, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla data di compilazione della DSU, provvede al rilascio dell'attestazione ISEE acquisibile online dal dichiarante mediante accesso all'area riservata del sito web www.inps.it oppure, previo conferimento di apposito mandato al CAAF, acquisita a cura di quest'ultimo e consegnata al dichiarante in copia cartacea;

- b) inoltro della richiesta online mediante il sito www.inps.it e, tramite l'accesso all'area riservata dei Servizi Online – Servizi per il cittadino, esecuzione della procedura guidata per la richiesta dell'attestazione ISEE.

Lo studente, o il componente del nucleo familiare individuato quale dichiarante, sono tenuti a procedere alla compilazione e alla sottoscrizione della DSU entro il termine ultimo previsto per la produzione della documentazione fissato al **30 dicembre 2017**: tutte le attestazioni rilasciate a seguito di produzione della DSU entro il suddetto termine non vanno consegnate direttamente dallo studente, ma **sono acquisite d'ufficio mediante interrogazione diretta alla banca dati dell'INPS**.

Nel caso di sottoscrizione della DSU successivamente al 30.12.2017, la relativa certificazione ISEE deve essere depositata in formato cartaceo presso gli sportelli della Segreteria studenti, oppure inoltrata in formato PDF all'indirizzo ufficio.tasse@unibg.it, **entro e non oltre il 28 settembre 2018**, con addebito di una sanzione di € 150,00.

Nel caso, infine, di mancata presentazione dell'attestazione ISEE, è applicata d'ufficio la fascia massima di contribuzione: superato il termine del 28.09.2018 senza che sia stata prodotta alcuna attestazione, **la fascia contributiva massima è attribuita in modo inderogabile**.

Gli studenti che risultino già in possesso di un'attestazione ISEE per prestazioni universitarie, prodotta nel corso del **2017** ai fini dell'attribuzione della fascia contributiva nel corso dell'anno accademico precedente, **non devono richiedere una nuova attestazione per l'a.a. 2017/2018, stante la validità di quella già in proprio possesso**.

Art. 4

Nucleo familiare

Ai fini del calcolo ISEE, il nucleo familiare è considerato composto diversamente a seconda della tipologia di prestazione sociale richiesta. In linea generale, il nucleo familiare è costituita dalla famiglia anagrafica (ex art. 4 DPR 223/1989) **risultante dallo Stato di famiglia alla data della compilazione della DSU**; rientrano inoltre i cittadini stranieri residenti in Italia ed i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.

Ai sensi della vigente normativa, il nucleo familiare convenzionale presenta la seguente composizione:

- il dichiarante;
- il coniuge, anche se avente diversa residenza anagrafica;
- i figli minori conviventi, qualora non siano intervenute situazioni di affidamento preadottivo o temporaneo;
- i minori in affidamento;
- i figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Qualora i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne compone nucleo familiare con il genitore da lui

- identificato;
- altre persone facenti parte del nucleo familiare anagrafico.

Per **famiglia anagrafica** si intende, ai sensi del *DPR 30 maggio 1989 n. 223*, un insieme di soggetti coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune, legate da vincoli di:

- matrimonio;
- parentela;
- affinità;
- adozione;
- tutela;
- vincolo affettivo.

Nel caso di studenti universitari componenti nucleo familiare a sé stante, gli stessi possono essere considerati autonomi solamente al ricorrere delle due condizioni sotto riportate, come previsto dalla vigente normativa (*D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 159 – art. 8, comma 2*):

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

In assenza di uno o di entrambi i requisiti descritti, il nucleo familiare dello studente deve essere integrato con quello dei genitori.

Nel caso di presenza di un solo genitore nel nucleo familiare dello studente, i redditi ed i patrimoni del genitore non convivente devono sempre essere attratti in qualità di componente aggiuntiva, ad eccezione delle situazioni in cui risultino intercorse procedure di separazione legale, omologazione della separazione consensuale o divorzio.

Nel caso di genitore non coniugato e non convivente, quest'ultimo è escluso dal nucleo familiare dello studente al ricorrere di una delle seguenti situazioni:

- qualora il genitore non convivente sia tenuto a corrispondere assegni periodici per il mantenimento del figlio stabiliti dall'autorità giudiziaria;
- qualora il genitore non convivente risulti escluso dalla potestà sui figli o soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- qualora risulti accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali) l'estraneità affettiva o economica del genitore non convivente.

Nel caso di mancata ricorrenza di almeno una delle situazioni indicate ai commi precedenti, è previsto l'inserimento del genitore non convivente come componente aggiuntiva del nucleo familiare dello studente.

Per quanto riguarda gli studenti che si trovino in una delle situazioni di convivenza anagrafica di seguito riportate (*DPR n. 223/1989, art. 5*):

- appartenenti ad ordini religiosi;
- ricoverati in case di assistenza;
- badanti;
- appartenenti a corpi militari;
- detenuti

gli stessi compongono nucleo familiare a sé stante, esclusi i casi in cui risultino coniugati (in tal caso si fa riferimento al nucleo familiare del coniuge) o a carico di altre persone ai fini IRPEF.

Art. 5

Studenti coniugati

Lo studente che abbia contratto vincolo coniugale compone nucleo familiare con il rispettivo coniuge e con gli eventuali figli minori. Qualora la componente reddituale del nucleo familiare risulti inferiore a quella definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente è attratto ai fini ISEE dal nucleo familiare dei genitori, con esclusione del coniuge e degli eventuali figli.

In caso di separazione legale o divorzio tra lo studente ed il relativo coniuge, si applicano le disposizioni previste nel precedente articolo.

Art. 6

Studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca

In applicazione dell'art. 8, comma 4 del D.P.C.M. 159 del 05 dicembre 2013, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di Dottorato di Ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni non conviventi se fiscalmente a carico, fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di avvalersi dell'ISEE ordinario qualora risulti più vantaggioso.

Art. 7

Indicatore della situazione reddituale (ISR)

Ai sensi dell'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, l'indicatore della situazione reddituale è determinato in considerazione del reddito, delle spese e delle franchigie riferiti, per ogni singolo componente il nucleo familiare di riferimento, al **secondo anno precedente la data di presentazione della DSU**.

Il reddito di ciascun soggetto facente capo al nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- reddito complessivo ai fini IRPEF;
- redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;

- ogni altra componente esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- proventi derivati da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA;
- assegni per mantenimento dei figli **se effettivamente percepiti**;
- trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da pubbliche amministrazioni, laddove non siano già inclusi tra i redditi percepiti ai fini IRPEF (nel caso dei trattamenti erogati in favore di soggetti disabili, il dichiarante ha facoltà di avvalersi successivamente dell'opzione di **contestazione**, al fine di ottenere il ricalcolo ISEE detraendo le quote relative a tali importi);
- redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- redditi figurativi delle attività finanziarie;
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel Paese di residenza da parte di cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE.

Dall'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare sono sottratti, fino a concorrenza:

- assegni effettivamente corrisposti per il mantenimento del coniuge o dei figli, come stabilito in base a provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria;
- assegni effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, anche se i genitori non risultano legalmente coniugati né separati e non vi sia alcun provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria che ne stabilisca l'importo;
- spese mediche e sanitarie, fino ad un massimo di € 5.000,00, sostenute per cura ed assistenza ai disabili se inserite nella dichiarazione dei redditi come deducibili o per le quali spetti la detrazione d'imposta.
- redditi agrari relativi alle attività previste dall'art. 2135 C.C. (coltivazione di fondo agricolo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse) svolte da titolari di Partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- quota pari al 20% dei redditi da lavoro dipendente e assimilati, fino ad un massimo di € 3.000,00;
- quota pari al 20% dei redditi da pensione o trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, **in alternativa ai redditi da lavoro dipendente**, fino ad un massimo di € 1.000,00;

Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare sono sottratti, fino a concorrenza:

- in caso di residenza del nucleo familiare in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto dal contratto fino ad un massimo di € 7.000,00, con incremento di € 500,00 per ogni figlio successivo al secondo;
- in caso di persona non autosufficiente presente nel nucleo familiare, le spese effettivamente sostenute per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o pari servizi erogati da enti preposti, o in alternativa l'ammontare della retta versata per ospitalità alberghiera;
- nel caso di persona disabile o non autosufficiente presente nel nucleo familiare, una franchigia variabile in base al grado di disabilità incrementato qualora la stessa sia minorenni;

Art. 8

Indicatore della situazione patrimoniale (ISP)

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 159/2013 l'indicatore della situazione patrimoniale è ottenuto sommando, per ciascun componente il nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare posseduti **con riferimento all'anno precedente la data di presentazione della DSU.**

Il **patrimonio immobiliare** è definito dal valore complessivo di tutti i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, stabilito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU, anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta.

Da tale valore è detratta, fino a concorrenza, la quota dell'eventuale debito residuo al 31 dicembre riferito al mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile.

Nel caso di residenza del nucleo familiare all'interno dell'immobile di proprietà, il valore dello stesso al netto delle detrazioni spettanti per mutuo residuo non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare qualora inferiore alla soglia di € 52.500,00, incrementata di € 2.500,00 per ogni figlio convivente successivo al secondo. Qualora il valore superi le predette soglie, lo stesso rileva in misura pari ai due terzi della quota eccedente.

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari al valore definito ai fini dell'imposta sugli immobili situati all'estero: da detto valore è detratto, fino a concorrenza, l'ammontare del debito residuo alla data del 31 dicembre riferito al mutuo contratto per l'acquisto o la costruzione dell'immobile.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito indicate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU:

- depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali è assunto il valore del saldo al 31 dicembre oppure, in caso sia superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel corso dell'anno si sia proceduto all'acquisto di componenti il patrimonio immobiliare o a variazioni ad incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare per un ammontare superiore alla differenza tra la consistenza media annua ed il saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo al 31 dicembre, fatto salvo l'obbligo di indicare nella DSU l'ammontare della consistenza media annua ai fini dei successivi controlli;
- titoli di stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre;
- azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R. – es. Società di gestione del risparmio) italiani o esteri, per i quali è assunto il valore dell'ultimo prospetto redatto dalle società alla data del 31 dicembre;
- partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali è assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre oppure, in mancanza, nel giorno antecedente più ravvicinato;
- partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali è assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU oppure, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, sulla base della somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;

- masse patrimoniali, quali somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato (D.Lgs. 415/1996 – Banche e Imprese di investimento), per le quali è assunto il valore risultante dall'ultimo rendiconto predisposto alla data del 31 dicembre;
- altri strumenti e rapporti finanziari per i quali è assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre, nonché contratti di assicurazione di capitalizzazione o mista sulla vita per i quali è assunto l'importo complessivo dei premi versati alla data del 31 dicembre, al netto di eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per l'intera durata contrattuale per le quali è considerato l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali non è esercitabile il diritto di riscatto alla data del 31 dicembre;
- patrimonio netto per imprese individuali in contabilità ordinaria, oppure il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per imprese individuali in contabilità semplificata.

Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a diversi nuclei familiari, il valore delle consistenze è assunto per la quota di relativa spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare è detratta, fino a concorrenza, una franchigia pari a € 6.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di € 10.000,00. Tale soglia è incrementata di € 1.000,00 per ogni figlio presente nel nucleo familiare successivo al secondo.

Art. 9

ISEE corrente

Al ricorrere di determinate condizioni e in presenza di un ISEE ordinario in corso di validità, è prevista la possibilità di calcolo di un **ISEE corrente**, in riferimento ad un periodo di reddito più ravvicinato qualora maggiormente conveniente in relazione alle prestazioni agevolate (*art. 9, D.P.C.M. 159/2013*).

Ai fini del rilascio dell'ISEE corrente è necessario che **nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione** si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, la variazione della condizione lavorativa secondo quanto di seguito stabilito:

- per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, la risoluzione del rapporto di lavoro, la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa;
- per i lavoratori dipendenti a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, la mancanza di occupazione alla data di presentazione della DSU, purché i medesimi siano in grado di dimostrare di essere stati occupati in una delle forme suddette per almeno 120 giorni nell'arco dei 12 mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- per i lavoratori autonomi, la mancanza di occupazione alla data di presentazione della DSU, purché la cessata attività si sia verificata dopo l'esercizio continuativo della medesima di almeno dodici mesi.

L'ISEE corrente può essere calcolato, considerando i redditi percepiti nei 12 mesi precedenti la presentazione della DSU, esclusivamente nei casi in cui si sia verificata una variazione della condizione economica del nucleo familiare superiore al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato con ISEE ordinario.

Fatti salvi il valore relativo all'Indicatore della Situazione patrimoniale e la scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo l'Indicatore della Situazione Reddituale calcolato in via ordinaria con il nuovo indicatore.

L'ISEE corrente ha validità di due mesi a decorrere dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU e deve essere inoltrato all'Ateneo obbligatoriamente a cura dello studente.

Art. 10

Indicazioni per gli studenti internazionali

Gli studenti stranieri iscritti all'Università degli Studi di Bergamo aventi residenza all'estero, oppure i residenti in Italia ma con nucleo familiare e redditi prodotti all'estero, sono tenuti a fare riferimento al **CAAF UIL – via S. Bernardino 72/e, Bergamo** per ottenere il rilascio di un **certificato ISEEU parificato**, calcolato sulla base dei documenti relativi ai redditi e ai patrimoni posseduti all'estero.

L'ISEEU parificato, parimenti all'attestazione ISEE per gli studenti italiani, dovrà essere prodotto **entro il 30.12.2017** e sarà trasmesso all'Università direttamente a cura del CAAF: oltre detto termine, lo studente dovrà necessariamente provvedere alla consegna del documento cartaceo **entro il 30.06.2018** con addebito della sanzione prevista di € 150,00.

a) Studenti comunitari

La situazione economica e patrimoniale degli studenti stranieri provenienti da Paesi dell'Unione Europea, se residenti in Italia, è valutata ai sensi della disciplina ISEE.

I redditi di membri del nucleo familiare convenzionale percepiti all'estero nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda ed i patrimoni mobiliari disponibili all'estero al 31 dicembre di tale anno (2016) sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nel 2016. Per tali redditi, ove non inseriti nella dichiarazione dei redditi in Italia, e per i patrimoni immobiliari e mobiliari disponibili all'estero, non è possibile avvalersi della facoltà di autocertificazione ma è necessario esibire la relativa documentazione tradotta in lingua italiana e rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese di provenienza.

I patrimoni immobiliari disponibili all'estero sono valutati solo nel caso dei fabbricati ad uso abitativo, che sono considerati sulla base del valore convenzionale di € 500,00 al metro quadrato.

b) Studenti non comunitari

La situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare deve essere certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese in cui i redditi sono stati prodotti e deve essere tradotta in lingua italiana dalle Autorità diplomatiche italiane competenti per territorio.

Per quei Paesi in cui il rilascio della documentazione da parte della locale Ambasciata italiana presenta particolari difficoltà lo studente può rivolgersi alle Rappresentanze diplomatiche o Consolari estere in Italia: in tal caso la certificazione rilasciata deve essere legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Per gli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (specificati con decreto del Ministro per l'istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica d'intesa con il Ministro per gli Affari Esteri) la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese

di provenienza che attesti che lo studente non appartiene a una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.

Tale certificazione può essere rilasciata anche dall'Università di iscrizione estera collegata da accordi o convenzioni con gli Atenei o da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane.